

Società anonime, comprese quelle che perdono perchè non sono fondate su salde basi, eppure pagano tasse di ricchezza mobile e altre.

È questo un problema generale assai importante che non entra in questa nostra discussione, e nemmeno ha relazione col contenuto dell'articolo. Quindi debbo mantenere la proposta della Commissione, la quale poi non credo sia in contraddizione con le sue osservazioni. Il non rispondere a lungo, ora, non costituisce affatto una mancanza di riguardo verso di lui; questo spero che egli vorrà ritenere, mentre auguro di poter discutere di tali cose in altro momento.

Accennai io stesso ieri che bisogna dividere le norme regolatrici delle Società anonime.

E così per l'onorevole Paganini. Egli dice: nella vostra relazione avete ricordato i trapassi di obbligazioni in titoli nominativi; ma non avete citato chi fece la trasformazione dei titoli stessi. Ma io so per dati ufficiali che molti hanno fatto questo tramutamento per goder il beneficio della ricchezza mobile, e ci sono molti privati, oltre gli enti morali.

È vengo all'onorevole Rubini; egli vuol mantenere il suo concetto della correlazione tra la tassa di circolazione e la tassa di successione. È questa una tesi che noi non possiamo accettare: noi abbiamo discusso largamente questo punto, anche con le leggi vigenti, e mettiamo in relazione le tasse di circolazione con quelle di trapasso. Egli ha fatto l'altro giorno un conto dei gravami che colpiscono le due proprietà, la mobiliare e l'immobiliare; ed oggi lo ha confortato con un elemento nuovo. Ma mi consentirà, spero, l'onorevole Rubini di non discutere ora un problema, il quale tiene agitate le menti di tanti economisti, quello cioè di istituire il confronto esatto del peso delle gravezze per le sostanze mobiliari e per quelle immobiliari. Non è questa nuova una tassa per tutti i titoli, ed è solo per i non nominativi.

A quest'ora, a mezzogiorno, con la Camera stanca, non posso affrontarlo, nè discuterlo con lui così dotto e ricco di cifre. Forse io non dissento da tutte le sue ragioni, ma francamente, non debbo trattarle ora, nè posso farlo a nome della Commissione.

Quindi prego la Camera di volere accettare le considerazioni e la proposta messe innanzi dalla Commissione, e di voler vo-

tare l'articolo 11, che non è poi, lo dirò per finire, un figlio espurio, come diceva l'onorevole Gussoni, ma è figlio legittimo dei nostri studi, come tutti gli altri articoli che abbiamo avuto l'onore di sottoporre all'approvazione della Camera. (*Bene!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Carcano, ministro delle finanze. Io ringrazio prima di tutto l'onorevole Gussoni delle benevole espressioni che ha usate a mio riguardo; ma egli comprende, come spero comprenderà l'onorevole Paganini, come io non possa consentire nella soppressione dell'articolo, e debba invece associarmi alla preghiera dell'onorevole relatore perchè tutti i colleghi abbiano ad approvare questo articolo due. E la stessa preghiera rivolgo pure al mio onorevole amico Rubini.

Presidente. Insiste l'onorevole Rubini nella sua proposta?

Rubini. Vi rinunzio per amor di concordia.

Presidente. Allora verremo ai voti.

Gli emendamenti proposti dall'onorevole Gussoni e dall'onorevole Paganini consistendo nella soppressione dell'articolo non verranno posti a partito.

L'emendamento dell'onorevole Rubini è stato ritirato.

Rimane l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Luzzatti Luigi ed altri, accettato dal Governo e dalla Commissione.

Pongo a partito l'articolo undici, con questa aggiunta.

(È approvato).

Art. 12.

« L'articolo 55 della tariffa annessa alla legge 20 maggio 1897, n. 217, è modificato come segue:

Art. 55. — Costituzioni e surrogazioni di ipoteca o pegno in garanzie di obbligazioni anteriormente contratte dallo stesso costituente o surrogante con atto stato già sottoposto a tassa proporzionale di registro tassa fissa L. 3

Art. 55 bis. — Costituzione di ipoteca o pegno o deposito cauzionale, in garanzia di operazioni bancarie o di cambiali o altri recapiti di commercio, soggetti a tassa graduale di bollo tassa di lire 2 fino a lire mille e di lire 3 ogni lire mille di più.